

## Ragionieri, deducibile il minimo alla Cassa

**I**l contributo integrativo minimo che i ragionieri devono versare alla propria Cassa previdenziale in presenza di un limitato volume d'affari o di un volume d'affari pari a zero è deducibile dal reddito. Lo precisa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006 in risposta a un'interpellazione.

La legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa di previdenza dei ragionieri, prevede due tipi di contributi alla Cassa: quello soggettivo (articolo 11) e quello integrativo (articolo 12). Inoltre l'articolo 12, comma 3 sancisce l'obbligo di corrispondere un contributo integrativo minimo nell'ipotesi

in cui il contribuente abbia realizzato un volume d'affari limitato o pari a zero. L'importo dovuto — ricorda l'Agenzia nella risoluzione — «è dato dall'applicazione della maggiorazione percentuale (4% dal 2005) a un volume d'affari teorico (pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo)».

Quindi, i ragionieri che non raggiungono il volume d'affari teorico sono obbligati a versare alla Cassa il contributo integrativo minimo che necessariamente sarà superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al committente esercitando la rivalsa. «Ne consegue — spiegano le Entrate — che la differenza che ne risulta

rimane a completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere contributivo».

Da qui la risposta. «Considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e attesa la sua obbligatorietà — si legge nella risoluzione — si ritiene che qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che prescinde dal volume d'affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa) sia possibile dedurlo dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir».

## NORME E TRIBUTI

La risoluzione n. 18/E dell'Agenzia delle entrate apre la strada alle istanze

## Contributo minimo, si apre la strada per il rimborso

DI ALESSANDRO  
CAPOZZIELLO

Estensibile a tutti i professionisti la deducibilità del contributo integrativo minimo se a carico del contribuente. Inoltre si apre la strada a dichiarazioni integrative e a istanze di rimborso. Sono queste le ulteriori conseguenze che sono desumibili dalla risoluzione n. 69 del 18/5/06 (si veda *ItaliaOggi* di ieri) con cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito l'esatto trattamento fiscale da applicare al contributo integrativo minimo che gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali sono tenuti a versare in base alla legge 414 del 30/12/1991.

L'importo complessivo per anno che gli iscritti all'albo professionale versano a titolo di contribuzione previdenziale alla Cassa di appartenenza è composto da tre tributi: integrativo, soggettivo e maternità. L'entità è determinata, eccetto per la maternità, applicando una percentuale sul volume d'affari e sul reddito netto professionale prodotti nell'anno precedente. L'obbligazione pecuniaria che ne deriva non potrà essere inferiore a un ammontare minimo determinato annualmente dalla cassa di appartenenza e che, in alcuni casi, azzerata di fatto il meccanismo proporzionale. Il

contributo integrativo, diversamente dalle altre due tipologie, non grava sull'iscritto all'albo professionale. L'art. 12 c. 3 della legge n. 414 del 30/12/1991 dispone infatti che il contribuente «deve applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'Iva e versarne alla cassa l'ammontare».

In base al soggetto a effettivo carico del quale resta il tributo integrativo possono verificarsi due casi. La percentuale applicata sul volume d'affari (e quindi la rivalsa) può generare o non generare un importo almeno pari a quanto prestabilito dalla cassa di appartenenza come ammontare minimo. Nel primo caso il contribuente avrà esercitato integralmente la rivalsa sul cliente finale. Le somme incassate e versate alla cassa, in linea ideale, coincidono: non costituiscono reddito imponibile e non sono deducibili per espressa previsione normativa. Nella seconda fattispecie la maggiorazione non genera le disponibilità sufficienti a coprire la pretesa previdenziale. Il meccanismo proporzionale è di fatto azzerato. Quanto incassato a titolo di rivalsa non coincide quindi, in linea ideale, con quanto versato alla Cassa: resta a effettivo carico del professionista una parte del contributo minimo integrativo.

L'onere in commento rappresenta un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge, effettivamente sostenuto e in quanto tale deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera e) del Tuir.

L'interpretazione può essere estesa per analogia a favore di tutti i professionisti che devono obbligatoriamente contribuire alla Cassa di appartenenza. Va peraltro segnalato che tale indirizzo apre la strada a dichiarazioni integrative e istanze di rimborso. Si profila infatti la possibilità per i contribuenti che nei precedenti periodi di imposta non hanno esercitato il diritto alla deduzione del tributo integrativo minimo rimasto effettivamente a proprio carico di ridefinire la posizione a credito o a debito per Irpef e addizionali. Il contribuente può infatti rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, a proprio favore il modello unico già presentato attraverso la dichiarazione integrativa e utilizzare in compensazione il maggior credito che deriva dall'ulteriore onere deducibile. In alternativa può formulare istanza di rimborso entro 18 mesi dal versamento indebitamente effettuato (art. 38 dpr 602/1973) e introdurre il contenzioso decorsi 90 giorni o in caso di rifiuto.